

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017  
414/2017/R/GAS**

**ULTERIORE ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ  
6/2017/R/GAS E 64/2017/R/GAS PER ULTERIORE CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER  
IL SERVIZIO INTEGRATO DI RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, A SEGUITO DI ALCUNE  
RINUNCE DI CONFERIMENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 giugno 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 18 ottobre 2013;
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro 7 dicembre 2016 (di seguito: decreto 7 dicembre 2016);
- il decreto del Ministro 13 febbraio 2017 (di seguito: decreto 13 febbraio 2017);
- il decreto del Ministro 14 febbraio 2017;
- il decreto del Ministro 21 aprile 2017 (di seguito: decreto 21 aprile 2017);
- il decreto del Ministro 29 maggio 2017 (di seguito: decreto 29 maggio 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS, recante regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS;
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS;
- la deliberazione 24 marzo 2016, 135/2016/R/GAS;
- la deliberazione 20 ottobre 2016, 585/2016/R/GAS;

- la deliberazione 12 gennaio 2017, 6/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2017/R/GAS);
- la deliberazione 16 febbraio 2017, 64/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 64/2017/R/GAS);
- la deliberazione 5 maggio 2017, 311/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 311/2017/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 6/2017/R/GAS, l'Autorità ha:
  - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato per l'anno termico 2017 – 2018, in linea con le disposizioni dell'articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016;
  - stabilito i criteri per la definizione del prezzo di riserva, pari alla somma di una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione, e di una componente rigassificazione;
- con la deliberazione 64/2017/R/GAS, l'Autorità ha definito la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine dello svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità per il servizio integrato, in linea con le disposizioni richiamate della deliberazione 6/2017/R/GAS;
- con la deliberazione 311/2017/R/GAS, l'Autorità ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle deliberazioni 6/2017/R/GAS e 64/2017/R/GAS alle procedure per il conferimento delle capacità previste dal decreto 21 aprile 2017.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il decreto 29 maggio 2017, il Ministro ha:
  - preso atto della rinuncia all'utilizzo della capacità di rigassificazione e stoccaggio da parte dei soggetti aggiudicatari degli slot del 7 e del 23 agosto e

- del 9 settembre, per quanto riguarda la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- stabilito che le capacità di cui al precedente alinea siano offerte, mediante asta competitiva nell'ambito del servizio integrato di rigassificazione, secondo le modalità di cui ai decreti 7 dicembre 2016 e 13 febbraio 2017;
  - stabilito altresì che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. aggiudichi direttamente le capacità richiamate secondo i criteri di priorità stabiliti dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016;
  - previsto che l'Autorità adotti i provvedimenti di competenza in modo da permettere lo svolgimento delle aste competitive il giorno 14 giugno 2017;
  - la disciplina definita dalle deliberazioni 6/2017/R/GAS e 64/2017/R/GAS sia idonea allo svolgimento delle ulteriori procedure di conferimento ai sensi del decreto 29 maggio 2017, salvo alcuni minimi aspetti operativi, innovati dalle disposizioni del medesimo decreto ed in particolare:
    - i commi 2.6 e 2.7 della deliberazione 6/2017/R/GAS che prevedono, rispettivamente, la trasmissione al Ministero delle offerte ammissibili e l'allocazione delle capacità da parte delle imprese di rigassificazione sulla base dell'ordine complessivo di aggiudicazione determinato dal Ministero;
    - il termine per lo svolgimento delle procedure fissato al punto 10 della deliberazione 64/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente definire, in particolare, la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità previste dal decreto 29 maggio 2017;
- a tal fine, sia opportuno estendere le disposizioni delle deliberazioni 6/2017/R/GAS e 64/2017/R/GAS salvo quanto in precedenza evidenziato

**DELIBERA**

1. di estendere, ai fini del conferimento della capacità per il servizio integrato previsto dal decreto 29 maggio 2017, l'applicazione delle disposizioni delle deliberazioni 6/2017/R/GAS, ad eccezione dei commi 2.6 e 2.7, e 64/2017/R/GAS, ad eccezione del punto 10;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*